# **EQUOTIDIANO** ENERGIA



Anno 18 numero 3 - chiuso alle ore 18:30 di mercoledì 5 gennaio 2022 - www.quotidianoenergia.it

CONFERIMENTI CAPACITÀ GAS Le aste Ue 2022-2023

a pagina 2

Prezzi Carburanti
Prevale la calma

a pagina 4

CARO-BOLLETTE

Le iniziative di Iren

a pagina 8

FONTI RINNOVABILI

No a ricorso di Erg

a pagina 9



## AVVISO AI LETTORI QE torna il 10 gennaio

Quotidiano Energia torna lunedì 10 gennaio con l'aggiornamento del sito, la pubblicazione e l'invio serale del giornale in Pdf

LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

# Iva e differenziali: si vogliono colpire ulteriormente le imprese energetiche?

Si rischia un altro colpo mortale. Il Governo intervenga

Dopo molti anni, l'Agenzia delle entrate è tornata a occuparsi, con un documento di prassi (la risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022), del regime Iva dei differenziali scambiati in forza di strumenti finanziari derivati, ritenendo superato l'orientamento espresso nella precedente risoluzione ministeriale.

a pagina 6

Mise, arrivano i direttori generali

vedi sul sito

GREEN NETWORK VS ARERA

## Potere prescrittivo, rinvio a Corte Ue

#### La decisione del CdS

I giudici europei dovranno pronunciarsi sulla possibilità dell'Autorità di richiedere la restituzione di corrispettivi versati dai clienti a copertura di spese di gestione amministrativa. In ballo ci sono 14 milioni di euro chiesti a Green Network. Ma è anche un possibile precedente.

a pagina 5



CARO-PREZZI

### Arera su costi Gnl e stoccaggio

#### Varati due interventi

Azzerati i corrispettivi di trasporto per le imprese di rigassificazione e rivisto a 47,3 €/MWh il corrispettivo per l'ulteriore capacità di erogazione Stogit in caso di emergenza. Intanto, nuove deadline Snam.

a pagina 5

Potenziamento Gnl Rovigo, iter concluso

a pagina 2

CONSUMI ELETTRICI

# Nelle festività natalizie +8,7%

## Terna: il 25 dicembre rinnovabili al 43%

Consumi elettrici italiani in rialzo anche nel periodo delle festività natalizie, a conferma del trend positivo che ha caratterizzato il 2021 e che ha visto il fabbisogno energetico tornare sui livelli pre-Covid.

a pagina 7

STUDIO MCKINSEY & COMPANY

# "Reti elettriche, come migliorare la resilienza"

## Percorso in cinque fasi per gli operatori

Un percorso in cinque mosse per migliorare la resilienza delle reti elettriche e per tutelarle dai fenomeni meteorologici estremi. È quanto propone la ricerca condotta da McKinsey & Company.

a pagina 7



### Efficienza e smart city, ai Comuni 3,4 miliardi €

Il ministero dell'Interno, di concerto con Mef e Mims, ha firmato un decreto che stanzia 3,4 mld € a 1.784 progetti presentati da 483 Comuni

a pagina 8



#### **All'interno**

Gare gas, rinvio di sei mesi per Genova 2

Crisi energia, Kosovo vieta mining di criptovalute

Nucleare, Tar conferma appalto Dtt a Simic

Oil&gas, Sonatrach rilancia gi investimenti

a pag. **2** 

a pag. 7a pag. 8

40

a pag.**10** 

Var DE on on on one of the one of

CONCORSO fotografico

una TRANSIZIONE SOSTEDIBILE invia le tue foto entro il

16GENNAI02022

scopri di più



#### FISCALITÀ ENERGETICA

# Iva e differenziali: fino a che punto si vogliono colpire le imprese energetiche?

La risoluzione delle Entrate (relativa a un contratto Ppa) è un altro colpo che può essere mortale per molti, soprattutto nell'attuale contesto del caro-prezzi. Il Governo deve intervenire

di Pietro Bracco, Fabio Antonio Bertucci e Giulia Giacchetti\*

Dopo molti anni, l'Agenzia delle entrate è tornata a occuparsi, con un documento di prassi (la risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022), del regime Iva dei differenziali scambiati in forza di strumenti finanziari derivati, ritenendo superato l'orientamento espresso nella precedente risoluzione ministeriale n. 77/E del 16 luglio 1998.

L'Agenzia, nello specifico, ha qualificato come rilevanti ai fini Iva, ancorché in regime di esenzione (di cui all'art. 10 del Dpr 633/1972), i differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica.

Il parere dell'Agenzia è stato reso nel contesto della sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (Ppa) con il quale le parti si impegnavano a corrispondersi il differenziale tra il prezzo fisso stabilito nel contratto e il Pun (Prezzo unico nazionale), avendo riguardo alle quantità di energia prodotte dall'impianto di produzione da fonte fotovoltaica, la cui compravendita è oggetto di altro autonomo contratto.

L'Amministrazione ha, innanzitutto, ritenuto che detto Ppa sia da inquadrarsi tra i contratti di finanza derivata, gli swap, stipulati con la finalità per le parti di coprirsi dai rischi legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica. E proprio in tema di derivati, l'Agenzia richiama la sentenza, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 8770/2020 nella quale è stato ritenuto, sotto il profilo civilistico, che negli swap non si ravviserebbe un mero scambio di flussi finanziari, bensì un accordo sulla misura del rischio basato su variabili previsionali previamente individuate.

Sulla base di questa qualificazione e delle considerazioni espresse dalla sentenza di Cassazione richiamata, l'Amministrazione Finanziaria rintraccia la disciplina fiscale dei contratti derivati (e dei differenziali sottesi al Ppa oggetto della richiesta di chiarimenti) nell'art. 10, n. 4) del Dpr 633/1972, individuando la base imponibile, esente da Iva, nell'importo dello stesso differenziale monetario, sulla scorta di quanto era stato previsto dall'art. 4 della L. 146/1998 (così come modificato dalla L. 133/1999) per le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine.

La posizione assunta dall'Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi presenta, ad avviso di chi scrive, alcuni profili di criticità e non esaurisce l'indagine che, ai fini Iva, avrebbe dovuto compiere l'interprete per valutare l'assoggettamento ad Iva di una somma di denaro.

L'Amministrazione avrebbe dovuto, innanzitutto, verificare la presenza di un nesso di sinallagmaticità tra la dazione di denaro (il differenziale) e una eventuale controprestazione resa dall'altra parte. A tale riguardo non appare sufficiente – oltre che condivisibile – l'acritica estensione delle disposizioni fiscali in materia di pronti contro termine (di cui alla citata L. n. 133/1999) ai contratti derivati finanziari su commodity. Ciò in quanto nei pronti contro termine la causa del contratto è quella di finanziamento, mentre negli strumenti finanziari derivati la causa è il differenziale stesso prodotto dalla comparazione fra due prezzi (alla stipula e alla scadenza).

Conseguentemente, mentre nei pronti contro termine le somme corrisposte costituiscono il corrispettivo dell'operazione di finanziamento, nei derivati (che, invece, non costituiscono operazioni di finanziamento) le somme corrisposte a titolo di "differenziale" non hanno natura di corrispettivo ma costituiscono l'oggetto stesso del contratto, svincolato dall'acquisto del bene sottostante.

Pertanto, siamo dell'opinione che il differenziale, costituendo l'oggetto stesso del contratto, non possa essere considerato, ai fini lva, il corrispettivo di una prestazione. Ma, al contrario, una cessione di denaro che, in quanto tale, è fuori dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972.

D'altronde, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che, affinché si possa parlare di corrispettivo, occorre che tra il compenso e la prestazione sussista un nesso diretto (cfr. CGUE sentenza Floridienne, C-142/99, del 14 novembre 2000). Circostanza questa non ravvisabile nei differenziali.

Inoltre, sempre secondo i giudici europei, la presenza dell'alea (indipendentemente dal fatto che essa costituisca una connotazione del contratto) comporta che qualsiasi nesso sinallagmatico risulti spezzato (cfr. Cgue sentenze Bastova, C-432/15, del 10 novembre 2016; Cibo Participations, C16/00, del 27 settembre 2001).

Ne consegue, anche alla luce di tali ulteriori chiarimenti, l'assenza del nesso sinallagmatico nei contratti di finanza derivata in esame, considerata l'indiscussa natura aleatoria degli stessi.

Peraltro, è opportuno rammentare le problematiche che, seguendo l'impostazione del documento di prassi in commento, possono sorgere in capo alle imprese che esercitano contemporaneamente attività che danno luogo sia ad operazioni imponibili, sia esenti.

Per tali imprese, infatti, il diritto di detrazione spetta, salvo alcuni specifici casi, in misura proporzionale alle operazioni afferenti attività che danno diritto alla detrazione, applicando il c.d. "pro-rata" (di cui all'art. 19-bis del D.P.R. 633/1972).

Dall'applicazione dell'interpretazione resa dall'Agenzia potrebbe discendere un grave pregiu-

dizio per le imprese – grossisti o produttori – che si vedrebbero limitato il proprio diritto alla detrazione dell'Iva su una parte degli acquisti. E ciò risulta ancor più grave nell'attuale contesto economico e finanziario in cui i prezzi del gas e dell'energia elettrica hanno raggiunto valori tra i massimi storici.

A questo punto ci si permetta di uscire dalla nostra funzione di tecnici e di fare delle considerazioni di sistema sempre, ovviamente, avendo ben in mente il diritto tributario.

Le imprese del mondo dell'energia sono in quella che noi siamo soliti chiamare "terra di mezzo" ovverosia, sotto alcuni punti di vista, svolgono un'attività finanziaria, come quella di cui si è occupata l'Agenzia, e, sotto altri, un'attività industriale, legata allo scambio fisico di commodity. Nell'applicazione delle norme, pertanto, si oscilla tra regole del primo e regole del secondo mondo. E questo crea spesso delle distorsioni che mettono in difficoltà economica le utility che fanno trading o i produttori da fonti rinnovabili con Ppa finanziari dal momento che devono pagare imposte che possono arrivare perfino a mangiare i margini. Chi lo spiega alle banche che devono finanziare la costruzione di un impianto da fonti rinnovabili?

Il regime di esenzione, di cui all'art. 10 del Decreto Iva, promosso dall'Agenzia nella risoluzione in commento nasce in un contesto puramente finanziario che ha tutta una serie di strumenti per proteggersi dell'applicazione distorsiva del prorata. Non è qui la sede per elencare gli strumenti ma basti pensare alla segregazione contabile. Tali soluzioni mal si confanno agli operatori che un po' sono considerati finanziari e un po' industriali. Si arriva, quindi, a drogare la tassazione nel mondo dell'energia fino a uccidere il paziente. Il tutto, lo ribadiamo con forza, con un'interpretazione della norma che riteniamo errata e con delle argomentazioni che – non ce ne voglia l'Agenzia ma dobbiamo dirlo - non scorrono fluide ma saltano da una sentenza della Cassazione a una norma sui pronti contro termine che nulla c'azzecca.

Tanto detto, un articolo politically correct concluderebbe con la solita frase: in considerazione di quanto sopra esposto, si auspica che l'Agenzia delle entrate possa tornare sui suoi passi e rettificare l'interpretazione esposta nel documento di prassi in commento. Non è più, però, il momento di essere politically correct, il settore è in grossa difficoltà. Stiamo vedendo più di un operatore entrare nelle procedure della crisi d'impresa per l'impennata dei prezzi. La risoluzione è un altro colpo che può essere mortale per molti.

Trovarsi con dell'Iva indetraibile per colpa dell'applicazione del pro-rata costa molti soldi. In alcuni casi tanti da portare, come già detto poc'anzi, il margine in negativo. Aggiungiamoci poi che questi soldi potrebbero essere chiesti per 5 anni indietro. Ecco! Non auspichiamo che l'Agenzia ritorni sui suoi passi, chiediamo a gran voce che il Governo faccia qualcosa per risolvere, una volta per tutte, la questione, evitando, così, l'aumento degli operatori con i libri in tribunale.

\*AndPartners Tax and Law Firm